

568 R
FINANZE

RAPPORTO

della Commissione speciale

per l'esame del disegno di legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate

(del 21 settembre 1957)

Sciogliendo la riserva formulata dal Gran Consiglio per la definizione dei rapporti intercomunali per ciò che riguarda le imprese idroelettriche, gas, acqua potabile, ferrovie, ecc. di cui all'art. 77 della Legge tributaria, il Consiglio di Stato presenta al vostro esame una legge speciale che costituisce le norme per il riparto.

Dopo lunghe e talvolta vivaci discussioni, la vostra Commissione — accettando le proposte governative — ha ritenuto di evitare d'introdurre nella legge norme di tassazione, dato che le imprese in parola, per la tassazione cantonale e, di conseguenza, per quella comunale, seguono la sorte di tutte le altre imprese industriali e commerciali.

La necessità di una revisione delle norme attualmente ancora in vigore dopo la riforma della legge tributaria è documentata nel messaggio: le norme di riparto stabilite nel 1934 risentivano della situazione determinata dagli impianti dell'Atel e quindi legata ad una situazione di fatto allora esistente: le grandiose costruzioni degli impianti della Valle Maggia e di alcune valli laterali, quelle future della Val di Blenio spiegano la necessità di nuove norme più generali che tengano conto segnatamente della differente struttura delle imprese.

Allora erano finanziate in misura molto sensibile con capitale proprio ed in misura minore con capitali presi a prestito, creando così un capitale ripartibile all'infuori del patrimonio immobiliare. Con l'andar del tempo si è verificata sempre più una sproporzione fra il capitale proprio e i mezzi dei terzi, per cui i nuovi grandi impianti sono stati costruiti prevalentemente con il concorso di mezzi trovati sul mercato delle obbligazioni, facendo diminuire sempre più l'ente imponibile immobiliare a favore dell'ente imponibile immobiliare, creando disparità di trattamento fra i Comuni che la novella legislativa sottoposta al vostro esame vuole correggere.

Gli elementi nuovi si ravvisano segnatamente nell'estensione del diritto al riparto dai Comuni dell'impianto a quelli del bacino imbrifero, che erano fino ad oggi privati d'ogni diritto, con l'evidente intento di favorire un riparto politicamente più uniforme su tutta la regione; che, pur mantenendo il concetto dell'unità dell'impianto, ne modera l'influenza attribuendo ai Comuni del comprensorio una porzione di reddito corrispondente alla sostanza loro attribuita.

Nei grossi impianti ad accumulazione sono specialmente i Comuni della montagna ad averne i benefici: la norma quindi è giustamente influenzata dal fine di una compensazione intercomunale.

Al riguardo la Commissione ha lungamente dibattuto un problema di sostanziale importanza, che il messaggio ed il progetto governativo non contemplavano e cioè quello di una tassazione differenziata delle imprese idroelettriche ed altre, nell'intento di trovare in quella tassazione un elemento di compensazione intercomunale. Infatti, su proposta dell'on. Caroni, è stata studiata una

nuova norma, tendente ad impedire che per il fatto della presenza di cospicui enti imponibili nel territorio di un piccolo Comune, il tasso comunale abbia a discendere alle aliquote minime. Il Consiglio di Stato, che questa norma non aveva voluto in una legge di riparto, proponeva tuttavia all'attenzione della Commissione alcune possibili varianti di un medesimo articolo. La Commissione, dopo lunga discussione, si pronunciava, su proposta del Consiglio di Stato, per l'articolo così redatto :

« In deroga a quanto disposto dall'art. 63 della legge tributaria l'imposta comunale delle aziende idroelettriche, delle aziende di gas e d'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate è dovuta in base ad un'aliquota che non può, Comune per Comune, essere inferiore all'80 % dell'imposta cantonale su cui essa si basa. La differenza a raggiungere, Comune per Comune, l'aliquota minima, è versata dall'azienda contribuente al fondo di compensazione intercomunale.

Per il prelevamento della tassa immobiliare valgono i principi dell'art. 71 della legge tributaria ».

La Commissione, modificato il titolo della legge in « legge per la tassazione e per il riparto intercomunale d'imposta delle imprese idroelettriche, ecc. » si trovò dinanzi ad un ostacolo più grave : l'esame cioè della costituzionalità di una tassazione differenziata di simili imprese e ciò sia dal profilo dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sia dal profilo della libertà di commercio. Su proposta del Consiglio di Stato, si decideva di provocare una perizia al fine di stabilire la costituzionalità del dispositivo in esame.

La perizia, affidata alla prof. Blumenstein di Berna, concludeva affermando l'incostituzionalità della norma e la sua censurabilità sia dal profilo dell'art. 4 della Costituzione federale, sia dal profilo dell'art. 36, sia dal profilo dell'applicazione delle leggi federali regolanti la materia.

Di fronte a queste risultanze la vostra Commissione risolveva di abbandonare, per il momento, l'introduzione della norma prevista e di tornare al problema puro e semplice del riparto intercomunale dell'imposta come alla proposta iniziale del Consiglio di Stato.

Il problema non è con ciò abbandonato : d'accordo con il Governo esso verrà ripreso nell'ambito degli studi per una compensazione intercomunale di cui il Gran Consiglio dovrà occuparsi nel corso dei prossimi mesi.

Approvato nelle sue linee fondamentali il sistema proposto dal Governo, la Commissione ha portato alcune variazioni a taluni articoli, d'accordo con il Consiglio di Stato.

Art. 1

Venne stralciata la frase « per il prelevamento della tassa immobiliare valgono i principi dell'art. 71 della L.T. » dato che si è ritenuto superfluo ripetere un principio indiscusso che del resto non costituisce materia di riparto.

Art. 2

Il progetto governativo è stato in sostanza approvato con un aumento tuttavia a un minimo di Fr. 2.500,— per Comune, per l'importo di Fr. 2,— per testa di popolazione residente.

E' stato questo un compromesso fra diverse tendenze, che si ritiene equo nelle circostanze e condizioni attuali. Dovessero le condizioni attuali un giorno modificarsi, questa cifra che va evidentemente a vantaggio dei piccoli Comuni e dei Comuni a monte delle prese, potrà subire aumenti o diminuzioni senza mutare la sistematica della legge.

Art. 3 e seguenti

Hanno ricevuto una nuova redazione e una nuova distribuzione dei concetti senza con ciò modificare sostanzialmente il progetto governativo. L'art. 3 nuovo definisce la ripartizione proporzionale della sostanza imponibile, dedotta la eccedenza di perequazione, fra la sostanza immobiliare netta e la sostanza mobiliare netta.

L'art. 4 stabilisce il riparto della sostanza immobiliare netta.

L'art. 5 il riparto della sostanza mobiliare netta.

I salti teorici che influenzano la ripartizione del 60 % di quanto non spetta al Comune sede sono stati completati con il richiamo dei rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione: la lunghezza delle sponde, che influenza il restante 40 %, è parimenti stata completata con i deflussi naturali misurati alla captazione.

Con questo si è voluto tener conto della maggiore o minore scarsità d'acqua rimanente e del maggiore o minore volume d'acqua utilizzata.

Art. 6

Corrisponde all'antico art. 3.

Art. 7 e 8

Definiscono, dal punto di vista fiscale, le aziende di distribuzione e le aziende miste: i coefficienti sono rimasti inalterati.

Art. 9

Completa il progetto di legge, trattando le imprese commerciali che hanno, nel novero delle loro attività, la produzione di energia idroelettrica: per le porzioni dei fattori di sostanza e di reddito attinenti a tale produzione, esse vengono assoggettate al criterio di riparto valevole per le aziende di produzione in genere.

Art. 10

Si occupa particolarmente del periodo di costruzione degli impianti idroelettrici. Dopo lunga discussione, la Commissione ha confermato sostanzialmente il progetto governativo.

Art. 11

Ripete l'antico art. 9.

Art. 12

Definisce contemporaneamente il riparto definitivo dell'imposta sulla sostanza e dell'imposta sul reddito che ne segue le sorti, previa deduzione dell'importo assegnabile in base alla popolazione e dei precipui assegnati al Comune sede.

Art. 13 e 14

Non hanno subito modificazioni degne di rilievo. Essi corrispondono agli antichi art. 11 e 12.

Art. 15

Concerne le aziende municipalizzate. E' stato completato con l'aggiunta di un riparto preliminare per testa di popolazione come alle norme generali valevoli per le altre imprese idroelettriche affinché i Comuni del bacino imbrifero non subiscano diverso trattamento a seconda che il concessionario sia una azienda privata o un'azienda municipalizzata.

Art. 16

Corrisponde all'antico art. 14. Ha formato oggetto di lunga discussione, segnatamente in rapporto al progettato articolo, di poi abbandonato, per una tassazione differenziale delle imprese idroelettriche.

Il testo governativo, che era strettamente aderente unicamente al criterio del riparto, voleva ammettere in sostanza il principio che venissero consentite convenzioni particolari, consenzienti tutti i Comuni interessati e l'Autorità cantonale, che modificassero il modo di riparto fra i Comuni, affinché potesse, in determinati casi, essere tenuto conto di circostanze particolari e proprie a una determinata regione. Il nuovo articolo esclude dalla necessità di far parte dei Comuni interessati tutti quei Comuni che sono unicamente attraversati da elettrodotti e che non partecipano pertanto alla produzione dell'acqua sfruttata o che non sono sede di impianti sufficientemente importanti. Il nuovo articolo permette inoltre che la convenzione sia limitata a un ben definito comprensorio geografico: ciò significa che non si esclude la possibilità che, in un impianto ad esempio che interessa parecchie valli, una convenzione venga stipulata per i Comuni di una sola valle.

Da ultimo, mentre il progetto governativo prevedeva unicamente la possibilità che la convenzione derogasse alle norme di riparto previste dalla legge, il progetto della Commissione estende la facoltà al fatto di determinare un moltiplicatore unico da applicarsi all'ammontare di imposta-base complessiva spettante per legge ai Comuni stipulanti. D'accordo con il Consiglio di Stato, dato che con ciò si viene a creare la base legale per una vera e propria convenzione fiscale comunale, in difformità della legge che permette il libero gioco dei moltiplicatori comunali applicati alle quote imponibili, venne prevista la ratifica a cura e competenza del Gran Consiglio.

Occorrerà quindi che ogni convenzione del genere, per avere forza vincolante, sia approvata con un decreto legislativo. Questa soluzione ci sembra più logica nel quadro della legislazione vigente.

Gli articoli concernenti la procedura non hanno subito variazioni degne di rilievo: essi sono del resto attagliati alle norme della nuova legge di procedura tributaria.

Un'ultima osservazione va fatta per ciò che concerne l'entrata in vigore del progetto di legge.

Il Consiglio di Stato che aveva presentato il suo messaggio il 29 luglio 1955, proponeva che le nuove disposizioni divenissero applicabili, la prima volta, al riparto dell'imposta comunale per l'anno 1956. Dato il tempo trascorso è necessario modificare tale data e, dopo una lunga discussione sull'eventuale retroattività, la Commissione ha deciso di proporvi, nella speranza che il decreto possa essere convertito in legge ancora nel corso del corrente anno, che venga fissata la sua entrata in vigore con il 1. gennaio 1957. Con ciò la retroattività è solo apparente. Infatti è noto che le procedure rese necessarie dalla tecnica del riparto intercomunale esigono sempre un decorso di alcuni mesi, per cui l'applicazione dei nuovi sistemi all'imposta comunale 1957 non interferisce sulla procedura precedente attualmente in corso.

Con queste brevi osservazioni vi preghiamo di dare la vostra adesione all'annesso disegno di legge.

Per la Commissione speciale:

Oligati, relatore

Antonietti — Bullo — Bustelli —

Darani — Lafranchi — Pini — Verda

Disegno di

LEGGE

per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende di gas e d'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
in applicazione dell'art. 66 § 2 della Legge tributaria dell'11 aprile 1950;
visto il messaggio 29 luglio 1955 n. 568 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

L'imposta cantonale sulla sostanza e sul reddito delle aziende idroelettriche, delle aziende di gas e d'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate è ripartita e attribuita ai Comuni interessati, per l'applicazione del moltiplicatore, in base alle norme della presente legge. Riparto

Capitolo I

AZIENDE IDROELETTRICHE

Art. 2

Dall'importo complessivo di imposta cantonale che forma oggetto di riparto fra i Comuni si deduce preliminarmente un importo tale da assicurare una somma di Fr. 2,— d'imposta per testa di popolazione residente, con un minimo di Fr. 2.500,— per Comune : Riparto preliminare in base alla popolazione

- a) ai Comuni confinanti coi corsi d'acqua utilizzati;
 - b) ai Comuni il cui agglomerato urbano si trova nel bacino imbrifero che alimenta le prese o risulti comunque a monte dei corsi utilizzati, sempre che le loro acque possano teoricamente immettersi nei corsi stessi in un punto che non sia più basso della quota altimetrica dell'ultima centrale.
- § 1 Nel caso di impianti sovrastanti l'uno all'altro, appartenenti a diverse aziende, l'importo sarà ripartito fra le stesse in proporzione alla produzione di energia conseguita da ogni azienda l'anno precedente la tassazione.
- § 2 La somma da devolvere a questo riparto preliminare non deve superare il 50 % dell'imposta cantonale oggetto di riparto. Qualora lo superi, si decurteranno in primo luogo, proporzionalmente, gli importi eccedenti il minimo assicurato ad ogni Comune, indi, per la rimanenza, i minimi medesimi.

Art. 3

La sostanza imponibile, risultante dalla tassazione cantonale, diminuita dell'eventuale eccedenza di perequazione, è ripartita proporzionalmente fra il complesso immobiliare valu- Calcolo della sostanza

tato secondo i valori di perequazione (a costituire la sostanza immobiliare netta) e l'attivo totale di bilancio, diminuito dei medesimi valori di perequazione (a costituire la sostanza mobiliare netta).

Art. 4

Sostanza immobiliare netta

La sostanza immobiliare netta è assegnata ai singoli Comuni di situazione in proporzione ai valori di perequazione siti in ognuno di essi.

- § 1 L'attivo totale di bilancio è da intendersi comprensivo delle eventuali riserve tacite tassate come sostanza.
- § 2 Per le aziende con riparto intercantonale deve dapprima essere ricostruito l'attivo aggiudicabile al Cantone in corrispondenza alla quota di compartecipazione al capitale e alle riserve.
- § 3 Gli elettrodotti, per i tronchi principali di almeno 50 KV, che servono all'adduzione di energia alle reti di distribuzione per l'utenza, sono considerati sostanza immobiliare di pertinenza dei Comuni attraversati, in base al rispettivo valore di perequazione.

Art. 5

Sostanza mobiliare netta

La sostanza mobiliare netta, previa assegnazione di un precipuo di $\frac{1}{3}$ al Comune sede dell'azienda è attribuita :

- a) per il 60 % ai Comuni confinanti, dalla presa alla resa, con i corsi d'acqua utilizzati, in proporzione della cifra indicativa costituita dalla somma dei singoli salti teorici dei corsi d'acqua nelle giurisdizioni comunali moltiplicati per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione;
- b) per il 40 % ai medesimi Comuni in proporzione della cifra indicativa costituita dalla somma delle singole lunghezze di sponda dei corsi d'acqua entro le giurisdizioni comunali moltiplicate per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione.
- § Qualora un'azienda posseda impianti tra di loro indipendenti, ad ognuno di essi è assegnata una quota parte di sostanza mobiliare, calcolata in proporzione alla loro potenza lorda, paragonata alla potenza lorda complessiva.

Art. 6

Eccedenza di perequazione

L'eventuale eccedenza di perequazione risultante dalla tassazione cantonale in applicazione dell'art. 49 LT non costituisce elemento di riparto.

La relativa imposta reale, calcolata in ragione del 3%, è assegnata ai Comuni di situazione degli impianti in proporzione ai valori di perequazione siti negli stessi.

Art. 7

Aziende di distribuzione e aziende miste

Riparto sostanza mobiliare netta:

- a) aziende di distribuzione Le aziende idroelettriche concessionarie per la fornitura di energia ai Comuni, la cui produzione attraverso impianti propri non supera il 10 % dell'energia totale venduta, sono considerate aziende di distribuzione. Per le stesse la sostanza mobiliare netta, calcolata come all'art. 5, è attribuita, previa deduzione di un precipuo di $\frac{1}{3}$ a favore del Comune sede, ai Comuni acquirenti di energia in proporzione al quantitativo da essi

acquistato per rapporto all'energia totale venduta e al Comune sede per il resto. Non è fatto luogo a riparto in base alla popolazione.

Art. 8

Se la produzione degli impianti propri supera il 10 % dell'energia totale venduta, l'azienda è considerata azienda mista. In tal caso il riparto della sostanza mobiliare netta, nella percentuale pari al rapporto fra energia prodotta ed energia totale avviene come all'art. 5; la rimanenza è attribuita ai Comuni secondo le norme di cui all'articolo precedente.

b) aziende idroelettriche miste

La quota da ripartire in base alla popolazione è ridotta alla medesima percentuale di energia prodotta in confronto all'energia totale venduta.

Art. 9

Le imprese commerciali che, nel contempo, siano concessionarie di forze idriche per la produzione di energia elettrica per uso proprio o per rivendita sono sottoposte, ai fini del riparto intercomunale, alle norme della presente legge, per la porzione di fattori di sostanza e di reddito attinenti a tale produzione.

Aziende commerciali con produzione idroelettrica

Art. 10

Durante il periodo di costruzione di impianti idroelettrici e prima che essi siano ufficialmente stimati, il 30 % del valore di costruzione annualmente contabilizzato è parificato, unicamente agli effetti del riparto intercomunale e a far tempo dal terzo anno, al valore di perequazione, con diritto di partecipazione, secondo la situazione, per i Comuni interessati.

Periodo di costruzione

I diritti d'acqua concessionati e non ancora sfruttati, da valutarsi a' sensi dell'art. 38 lett. b) della L.T. partecipano al riparto per il loro valore di perequazione. A misura che determinate forze d'acqua saranno sfruttate, per cui potrà essere assegnata ai Comuni interessati la percentuale di sostanza mobiliare, cadrà il diritto di partecipazione al riparto di sostanza immobiliare a questo titolo.

Il riparto in base alla popolazione avviene già con il primo anno di imposizione.

Il Comune sede beneficerà della quota di imposta riservata ai salti e alle sponde quando non si giustificherà un riparto a tale titolo, per mancata totale o parziale produzione di energia

Art. 11

L'imposta a carico di aziende idroelettriche con produzione ed esercizio fuori Cantone, imponibili nel Ticino unicamente a dipendenza di elettrodotti e connessi impianti ivi situati, è ripartita in proporzione dei valori di perequazione nei singoli Comuni.

Aziende idroelettriche con produzione ed esercizio fuori Cantone

Art. 12

L'imposta cantonale sulla sostanza ripartibile è aggiudicata ai singoli Comuni del comprensorio in base alla sostanza immobiliare e mobiliare loro pertocanti dal riparto di cui agli articoli precedenti.

Riparto dell'imposta sulla sostanza e sul reddito

L'imposta cantonale sul reddito è ripartita in proporzione alla sostanza, previa assegnazione di un precipuo del 20 % al Comune sede.

Dalle due imposte è preventivamente e proporzionalmente dedotto l'importo assegnabile in base alla popolazione.

Capitolo II

ALTRE IMPRESE

Art. 13

1. Aziende gas e acqua potabile

La sostanza immobiliare e la sostanza mobiliare nette, calcolate per le aziende di gas e d'acqua potabile come per le aziende idroelettriche, sono assegnate nel riparto intercomunale la prima in proporzione ai valori di perequazione e la seconda interamente al Comune sede.

L'eventuale eccedenza di perequazione e la relativa imposta reale del 3% risultante dalla tassazione cantonale è ripartita fra i Comuni dove si trova la sostanza immobiliare in proporzione ai valori di perequazione siti in ognuno di essi.

L'imposta cantonale sulla sostanza netta è ripartita di conseguenza. L'imposta sul reddito, riservato alla sede un precipuo del 20 %, è assegnata :

- a) Ai Comuni della sostanza immobiliare proporzionalmente ai valori di perequazione siti in ognuno di essi e ritenuto un reddito imponibile della stessa, calcolato nella medesima ragione percentuale esistente fra capitale e utile tassabili della società;
- b) Ai Comuni acquirenti di acqua e di gas, compresa la sede, per il rimanente reddito cantonalmente imponibile in ragione del quantitativo ritirato da ognuno di essi.

Art. 14

2. Ferrovie, ecc.

La sostanza immobiliare e la sostanza mobiliare nette, calcolate per le ferrovie, le tramvie e le funicolari come per le aziende idroelettriche, sono aggiudicate nel riparto intercomunale la prima in proporzione dei valori di perequazione e la seconda al Comune sede per la metà e ancora ai valori di perequazione per l'altra metà.

L'eventuale eccedenza di perequazione e la relativa imposta reale al 3% risultante dalla tassazione cantonale è ripartita fra i Comuni dove si trova la sostanza immobiliare in proporzione ai valori di perequazione siti in ognuno di essi.

L'imposta cantonale sulla sostanza netta è ripartita di conseguenza; l'imposta sul reddito è ripartita proporzionalmente alla sostanza netta, previa assegnazione di un precipuo del 20 % al Comune sede.

Art. 15

Aziende municipalizzate

L'imposta comunale sulla sostanza immobiliare delle aziende municipalizzate, stabilita dalla competente Autorità cantonale di tassazione indipendentemente dalla non imponibilità in quella sede, è calcolata sul 50 % del valore di perequazione all'aliquota delle persone fisiche ed è proporzionalmente ripartita fra i singoli Comuni di situazione.

L'imposta sul reddito, riservato un precipuo del 20 % al Comune sede, è assegnata proporzionalmente fra :

- a) i Comuni della sostanza immobiliare, ritenuto un reddito della stessa in ragione del 6 %;
- b) i Comuni acquirenti delle prestazioni, compresa la sede, in ragione dell'incasso lordo annuo conseguito in ognuno di essi, per il rimanente reddito cantonalmente imponibile.

Per le aziende idroelettriche, dall'imposta complessiva che forma oggetto di riparto ai fini dell'imposta comunale, si deduce preliminarmente un importo tale da assicurare una somma di Fr. 2,— d'imposta per testa di popolazione residente, con un minimo di Fr. 2.500,— sulla base dei disposti di cui all'art. 2 della presente legge.

Per le stesse aziende sono pure applicabili i disposti di cui all'art. 10.

Capitolo III

DEROGHE

Art. 16

Con l'accordo di tutti i Comuni o dei Comuni di un ben definito comprensorio geografico partecipanti al riparto della imposta di un'azienda idroelettrica, di un'azienda di gas o d'acqua potabile, di un'impresa ferroviaria e simile, e di una azienda municipalizzata, potrà essere stipulata una convenzione con la contribuente per la determinazione di un moltiplicatore unico da applicarsi all'ammontare di imposta base complessiva spettante per legge a tali Comuni.

Convenzioni

La convenzione dovrà definire chiaramente le norme di riparto interno fra i Comuni interessati, ove le stesse dovessero scostarsi da quelle previste dalla presente legge.

Tale convenzione necessita dell'approvazione del Gran Consiglio.

Capitolo IV

PROCEDURA

Art. 17

I Municipi dei Comuni in cui hanno la loro sede principale, e cioè ove pagano l'imposta cantonale le aziende del gas, dell'acqua potabile, degli impianti idroelettrici, le imprese di ferrovie secondarie, tramvie e funicolari, nonchè dei Comuni che posseggono un'azienda municipalizzata della quale approfittano altri Comuni e i cui impianti sono situati anche in altri Comuni devono, entro il mese di marzo di ogni anno inviare all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni l'elenco dei Comuni aventi diritto a partecipare al riparto dell'imposta comunale sulla sostanza e sulla rendita ai sensi della presente legge.

Il Dipartimento delle finanze pubblica l'elenco dei Comuni nel Foglio ufficiale del Cantone.

I Comuni non contemplati nell'elenco, che ritengono di aver diritto al riparto d'imposta, hanno facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione: la decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Procedura per l'accertamento del riparto
a) elenco degli interessati e ricorso

L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni eseguisce in seguito il riparto e ne dà pubblicazione nel Foglio ufficiale entro il 31 agosto di ogni anno.

b) decisione di riparto e reclamo

Contro le decisioni dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni il contribuente e i Comuni interessati possono reclamare entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Il reclamo va presentato all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni in carta semplice, in tante copie quanti sono gli interessati, più una.

L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni trasmette un esemplare del reclamo a ogni interessato con un termine di 30 giorni per le osservazioni.

Contro le decisioni sul reclamo gli interessati possono ricorrere alla Commissione cantonale di ricorso entro il termine di 30 giorni dall'intimazione, con atto in carta semplice, in tante copie quanti sono gli interessati, più una.

c) ricorso

Art. 18

I termini di reclamo e di ricorso di cui agli articoli precedenti sono considerati utili anche se osservati da un solo interessato; le decisioni sul reclamo e sul ricorso valgono in ogni caso in confronto di tutti.

Validità del reclamo e del ricorso

Art. 19

Qualora il contribuente, la cui imposta comunale è soggetta al riparto, avesse presentato reclamo o ricorso contro la tassazione, il riparto dell'imposta comunale sarà modificato in conformità della tassazione definitiva.

Reclamo e ricorso del contribuente

Art. 20

Valgono per il resto le norme generali e particolari della Legge di procedura tributaria, in quanto qui non diversamente disposto.

Rinvio alla L. P. T.

Art. 21

Il Consiglio di Stato è autorizzato a emanare i regolamenti per l'applicazione della presente legge.

Regolamenti

Art. 22

Sono abrogati gli articoli 41 e 44 della Legge tributaria 11 dicembre 1907 rimasti in vigore in virtù dell'art. 77 legge tributaria 11 aprile 1950, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Disposizioni abrogative e transitorie

Scaduti i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entrerà in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e sarà applicata la prima volta al riparto dell'imposta comunale per l'anno 1957. Le pratiche in corso per il riparto d'imposta degli anni precedenti saranno portate a termine in base al diritto e alla procedura anteriori.

Entrata in vigore